

ATTIVITA' PROFESSIONALI RISERVATE AL SETTORE INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

(laurea in ingegneria informatica 35/S, elettronica 32/S, telecomunicazioni 30/S, dell'automazione 29/S, 34/S gestionale - dipende dall'ateneo in cui ci è laureati -, biomedica 26/S , scienze dell'informazione 23/S)

NORMA BASE

L'art. 46 del DPR n. 328/2001, nell'ambito della ripartizione delle attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere, ha attribuito agli iscritti al settore dell'informazione dell'Ordine degli Ingegneri:

*"la pianificazione,
la progettazione,
lo sviluppo,
la direzione lavori,
la stima,
il collaudo
e la gestione

di impianti e sistemi

elettronici,
di automazione
e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni."*

(art. 46 comma 1 lettera c) come chiarito dalla circolare n.194/2013 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

ULTERIORI NORME

➤ D.M. n. 37 /2008

Il DM stabilisce l'obbligatorietà della presentazione dei progetti relativi agli impianti indicati all'art 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) a firma professionista iscritto ad albo professionale nei casi previsti dall'art. 5 comma 2 dello stesso decreto.

In tali casi in base all'art. 11 il "Permesso di costruire" ovvero la "Denuncia di Inizio Attività" sono subordinati all'acquisizione dei progetti relativi ai suddetti impianti.

In particolare gli impianti elettronici per i quali vige obbligo di progetto (Art.1 comma 2 alla lettera b) sono gli:

"impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere", definiti come di seguito:

" le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente¹;

- A. Gli Impianti Elettronici di cui al DM 37 /2008, trovano, ad esempio, una esplicazione pratica nella casistica che segue che non vuole essere esaustiva (Circolare 194/2013 del CNI):
- a. Impianti e/ o sistemi telefonici, di segnalazioni, controlli, cablaggi strutturati
 - b. Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli etc.
 - c. Impianti e/ o sistemi per la gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi.
 - d. Data center, server farm, etc
 - e. Impianti e/ o Sistemi a controllo numerico e di automazione in genere.
 - f. Impianti e/o Sistemi per linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica, impianti in fibra ottica, ponti radio analogici e digitali, reti locali (LAN) e geografiche (WAN), etc
 - g. reti wireless per trasmissione dati, sia Wi-Fi che Hiperlan, ...
 - h. Sistemi di rilevazione dati in rel time
 - i. Infrastrutture critiche informatizzate
- B. In ogni caso ai sensi dell'Art. 5, comma 2 lettera e) del DM 37 /2008 per gli Impianti Elettronici è sempre obbligatoria la progettazione e la dichiarazione di conformità con allegati obbligatori nel caso che coesistano con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
- C. A seguito di un attento esame della normativa predetta, si conclude (cfr. Circolare CNI 279/2013) che nel caso in cui gli Impianti Elettronici definiti nel DM 37/2008 siano posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze, coesistano con Impianti Elettrici per cui sussiste l'obbligo della progettazione², è obbligatorio il progetto degli Impianti

¹ Cfr. D. L.vo 198/2010 e Allegato 13 del D.M. 314/1992, che prescrivono una abilitazione ulteriore dell'Impresa rispetto a quella prevista agli Artt. 3 e 4 del DM 37/2008 con abilitazione specifica e verifica dei requisiti tecnico professionali.

² cioè in tutti i casi in cui l'impianto elettrico ha una di queste caratteristiche:

- a) per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del

Elettronici e che detto progetto deve essere redatto da un Professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri nel Settore dell'Ingegneria dell'Informazione.

➤ **D.Lgs 163/2006 (art 10), DM 143/2013 e Determina 5/2013 ex AVCP**

Il D.Lgs 163/2006 art 10 comma 5 recita: "Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico" - con particolare riferimento al settore informatico (ex AVCP Determina n.5/2013) -

ibidem al comma 7 recita: "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, **i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati**, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali."

Il DM 143/2013, infine, ha ricompreso tra i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura anche la seguente categoria:

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT):

| | | |
|-------------------------------------|------|--|
| Sistemi informativi | T.01 | <ul style="list-style-type: none">•Sistemi informativi•Gestione elettronica del flusso documentale•Dematerializzazione e gestione archivi•Ingegnerizzazione dei processi•Sistemi di gestione delle attività produttive•Data center•Server farm |
| Sistemi e reti di telecomunicazioni | T.02 | <ul style="list-style-type: none">•Reti locali e geografiche•Cablaggi strutturati•Impianti in fibra ottica•Impianti di videosorveglianza•Controllo accessi•Identificazione targhe di veicoli ecc•Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio |
| Sistemi e reti di automazione | T.03 | <ul style="list-style-type: none">•Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico•Sistemi di automazione•Robotica |

le cui progettazioni, direzioni e verifiche di conformità ex DPR 270/2010 devono pertanto essere espletate da professionisti abilitati e di adeguata competenza, quali gli ingegneri dell'informazion. In particolare le prestazioni erogabili sono:

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni
Progettazione PRELIMINARE
Progettazione DEFINITIVA
Progettazione ESECUTIVA
Direzione, liquidazione-rendicontazione, varianti, supporto al RUP,
Collaudo tecnico-amministrativo
Revisione tecnico-contabile

➤ **D.Lgs 196/2003**

Il D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede importanti adempimenti in capo alle PA che nell'ambito delle loro attività istituzionali si avvalgono dei **sistemi informativi** e gestiscono con strumenti elettronici dati che devono essere protetti adeguatamente sia la fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti illeciti sia per ridurre al minimo, mediante l'adozione di adeguate misure, i rischi di distruzione e perdita dei dati e delle informazioni.

➤ **D.Lgs 235/2010 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**

Il Codice rinnova il quadro normativo in materia di amministrazione digitale ed aggiorna le regole di riferimento rispetto al panorama tecnologico in continua evoluzione.

art. 15 - Gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo che sia garantita la digitalizzazione dei servizi

art. 17 - Necessità di un ufficio referente e responsabile delle attività ICT

art.50 - Continuità operativa quale elemento imprescindibile per la garanzia, al cittadino, di fruibilità di servizi anche in caso di eventi disastrosi

art. 69 - Il principio di "riuso" del software come regola base a fronte della quale valutare eventuali sinergie con altri Enti/Dipartimenti